

WEBINAR LUNEDÌ 2 NOVEMBRE 16:30

**RIFIUTI: COSA CAMBIA?
LE NOVITÀ PER LE IMPRESE DEL SETTORE EDILE**

ANCE | BERGAMO

ANCE | COMO

ANCE | VARESE

Di cosa parliamo?

Recentemente sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i quattro decreti legislativi di recepimento delle direttive europee in materia di economia circolare: veicoli fuori uso, pile e accumulatori e RAEE, discariche, imballaggi e rifiuti.

La sfida? La transizione verso un modello circolare di sviluppo economico, basato sulla riduzione degli scarti e sul recupero di risorse dai rifiuti.

GU 11/09/2020

D.Lgs. n. 116 /2020, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai **rifiuti** e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli **imballaggi e i rifiuti di imballaggio**”, in vigore dal 26 settembre.

GU 12/09/2020

D.Lgs. n. 118 /2020, recante “Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a **pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori** e 2012/19/UE sui **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche**”, in vigore dal 27 settembre

D.Lgs. n. 119/2020, recante “Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai **veicoli fuori uso**”, in vigore dal 27 settembre.

GU 14/09/2020

D.Lgs. n. 121 del 2020, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle **discariche di rifiuti**”, in vigore dal 29 settembre.

Cosa approfondiremo?

Le modifiche alla parte IV del Codice Ambientale, introdotte dal D. Lgs. 116/2020 che incidono sulla gestione dei rifiuti da parte delle imprese del settore edile, in particolare le disposizioni di immediata applicazione:

- Responsabilità del produttore e attestazione di avvenuto smaltimento
- Deposito temporaneo
- Tracciabilità dei rifiuti
- Rifiuti di manutenzione

...

Sono introdotte **otto nuove definizioni** e sono modificate cinque definizioni preesistenti...

Di particolare interesse:

Comma 1, lett. b-quater: «rifiuti da costruzione e demolizione»prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

Comma 1, lett. u-bis) «riempimento»: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree scavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;

R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche: Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo.

Comma 1, lett. bb): «deposito temporaneo prima della raccolta»: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185 –bis.

Le principali modifiche apportate al seguente articolo prevedono:

- ❖ il richiamo all'articolo 183 Comma 1, lettera b-ter per la definizione di RIFIUTI URBANI (tra i quali **non rientrano i rifiuti di costruzione e demolizione**)
- ❖ la riformulazione dell'elenco dei rifiuti speciali
- ❖ la modifica del comma 5 che ora prevede che ***“la corretta attribuzione dei Codici dei Rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore*** sulla base delle Linee Guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale **ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente”**.

SONO RIFIUTI SPECIALI

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;*
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 -bis ;***
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;*
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;*
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b -ter);*
- i) i veicoli fuori uso.*

Esclusioni dall'ambito di applicazione

“Gli sfasci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni” non rientrano più tra le esclusioni prevista dall'articolo 185, pertanto dovranno essere gestiti come rifiuti.

Attuale formulazione art.185:

Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

*f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e **altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso** quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, **gli sfalci e le potature** effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, ((...)) utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.*

Deposito Temporaneo prima della raccolta

Il **raggruppamento** dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita

*c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti **(NOVITA'! – REGOLE? – OPPORTUNITA' DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA...)***

...ma anche deroghe riportate nell'articolo 193....

Deposito Temporaneo prima della raccolta

CONDIZIONI IMMUTATE...

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno

c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute

d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose

Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Deposito Temporaneo...non dimentichiamo...

- **TERRE E ROCCE DA SCAVO (DPR 120/2017)**

Cadenza trimestrale, indipendentemente dalla quantità o quando il deposito raggiunge i 4000 mc, di cui max 800 mc di pericolosi e comunque deposito non superiore a un anno.

Responsabilità della gestione dei rifiuti

Il produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, **pubblico o privato**...

I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione.

Responsabilità della gestione dei rifiuti....

Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:

- a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore **abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare **comunicazione alle autorità competenti** della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.**

Responsabilità della gestione dei rifiuti....

Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, **la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.** La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188 -bis , comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.

Quando?

Sanzioni?

... Il problema è che il produttore, nuovo o iniziale, resta corresponsabile....

LA NUOVA TRACCIABILITÀ

- **ARTICOLO 188 BIS - SISTEMA DI TRACCIABILITÀ' DEI RIFIUTI**
- **ARTICOLO 189 – CATASTO DEI RIFIUTI (MUD)**
- **ARTICOLO 190 - REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO**
- **ARTICOLO 193 - TRASPORTO DEI RIFIUTI**

TUTTI SOSTITUITI!

LA NUOVA TRACCIABILITÀ

➤ ARTICOLO 188 BIS - SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità integrati nel "Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti", istituito ai sensi dell'articolo 6 del DL 135/2018 (a decorrere dal 13 febbraio 2019) e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale gestori ambientali.

IL REGISTRO E' ARTICOLATO IN:

- **SEZIONE ANAGRAFICA**

- dati soggetti iscritti
- specifiche autorizzazioni

- **SEZIONE TRACCIABILITÀ**

- dati ambientali (art. 190, 193)
- dati afferenti ai percorsi

LA NUOVA TRACCIABILITÀ

➤ ARTICOLO 188 BIS - SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Le modalità di organizzazione e funzionamento e di iscrizione da parte dei soggetti obbligati o di coloro che vi aderiranno in maniera volontaria, la compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti, **viene tuttavia demandata a successivi decreti ministeriali** che dovranno garantire il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti.

Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.

➤ ARTICOLO 188 BIS - SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Soggetti obbligati

Articolo 6, D.L. 135/2018, convertito in Legge 12/2019

Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

➤ ARTICOLO 189 CATASTO DEI RIFIUTI MUD

Rimangono sostanzialmente invariati i soggetti obbligati alla comunicazione, tuttavia si ampliano le informazioni che devono essere comunicate.

...le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, **dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti.**

LA NUOVA TRACCIABILITÀ

➤ ARTICOLO 190 – REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

Il comma 1 individua puntualmente i soggetti obbligati e i contenuti

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c) , d) e g) , ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico...

.....in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto **la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero** nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

LA NUOVA TRACCIABILITÀ

➤ ARTICOLI 189 E 190 – MUD - REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

Per le aziende del settore edile non CAMBIA NULLA!

Nessun obbligo per la produzione di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di demolizione/costruzione/scavo e per il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi (cat. 2 bis Albo)

OBBLIGO:

PRODUZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI

TRASPORTO RIFIUTI PERICOLOSI (CAT 2 BIS/5 ALBO)

TRASPORTO RIFIUTI NON PERICOLOSI (CAT. 4 ALBO)

RECUPERO/SMALTIMENTO

INTERMEDIAZIONE/COMMERCIO RIFIUTI SENZA DETENZIONE (CAT. 8 ALBO)

➤ ARTICOLO 190 – REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

Comma 3 : Tempistiche delle annotazioni...più chiare?

- a) per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi **dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;**
- c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla **data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;**
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti (?)

➤ ARTICOLO 190 – REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

Comma 10: CONSERVAZIONE (dove e per quanto tempo)

I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, **ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa.**

I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono **conservati per tre anni** dalla data dell'ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto. **I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto.**

➤ **ARTICOLO 190 – REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO**

Comma 11: CONSERVAZIONE (dove e per quanto tempo)

I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo (sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento.)

Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, **i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore**, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188 – bis. .

➤ **ARTICOLO 193 – TRASPORTO DEI RIFIUTI**

Se effettuato da ENTI o IMPRESE continua ad essere accompagnato dal FIR dal quale devono risultare i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di destinazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.

➤ **ARTICOLO 193 – TRASPORTO DEI RIFIUTI**

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188 -bis (modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo), ... continuano ad applicarsi:

- il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonché
- le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria

➤ ARTICOLO 193 – TRASPORTO DEI RIFIUTI

Comma 4 – gestione e conservazione

Il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, **compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore**; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore.

La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione (come?) del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.

Le copie del formulario devono essere conservate per **tre anni**.

➤ ARTICOLO 193 – TRASPORTO DEI RIFIUTI

Comma 5 – gestione ...modalità alternativa....

...in alternativa alle modalità di vidimazione...., il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, **identificato da un numero univoco**, tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, **da stamparsi e compilarli in duplice copia.**

La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.

Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni.

➤ ARTICOLO 193 – TRASPORTO DEI RIFIUTI Commi 7/8 – ESENZIONI

Sono esclusi dall'obbligo del FIR:

.....

- **il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario.**

Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

➤ ARTICOLO 193 – TRASPORTO DEI RIFIUTI

Comma 14 - MICRORACCOLTA

La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore, **deve essere effettuata nel termine massimo di 48 ore.**

Nei formulari di identificazione dei rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate. Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato.

➤ ARTICOLO 193 – TRASPORTO DEI RIFIUTI

Comma 15 - Stazionamenti di veicoli e soste tecniche

Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, **ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto**, non rientrano nelle attività di stoccaggio, purché le **stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.**

➤ **ARTICOLO 193 – TRASPORTO DEI RIFIUTI**

Comma 17 - Responsabilità nella compilazione del FIR

Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza.

Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

(...CIRCOLARE ALBO GESTORI AMBIENTALI DEL 2003...)

➤ ARTICOLO 193 – TRASPORTO DEI RIFIUTI

Comma 19 - Manutenzione, piccoli interventi edili, attività di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

I rifiuti da manutenzione e da piccoli interventi edili, incluse le attività di pulizia disinfestazione, derattizzazione, ecc., si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge l'attività.

Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Relativamente a tale semplificazione sarà necessario capire cosa si intende per “piccoli interventi edili”. Inoltre si segnala che il DDT è alternativo al formulario e che dunque è sempre possibile utilizzare il FIR anche per questi tipi di trasporto.

Attenzione! Tale disposizione non deroga all'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

➤ **ARTICOLO 193 – TRASPORTO DEI RIFIUTI**

Comma 20 - Manutenzione delle infrastrutture

Con riferimento alla **movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto**, al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di funzionalità dei materiali riutilizzabili, **lo stesso è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione**

➤ **ARTICOLO 230 – nulla di nuovo....**

Si conferma che il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

Abrogato solo il comma 4 riguardante il luogo di conservazione dei registri di carico e scarico, casistica opportunamente inserita nell'articolo 190.

SANZIONI

ARTICOLO 258 – NUOVE SANZIONI...RIMODULATE..

Viene previsto che per la violazione di diverse disposizioni o più violazioni della stessa disposizione, si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio.

e che “la stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo”

ARTICOLO 258

Comma 13

Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti **sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.** In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Relatore: Tiziana Cefis

Te.A. Consulting srl
territorioambiente.com

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!